


COS'E' L' AGRICOLTURA BIOLOGICA?



- 
- **L'agricoltura biologica** è un tipo di agricoltura che prevede la coltivazione **senza principi chimici di sintesi** perciò senza l'utilizzo di pesticidi e con metodi che non aggrediscono l'ambiente, valorizzando la capacità produttiva naturale del suolo e delle piante.
 - **Produrre "bio"** significa coltivare in modo da avere uno sviluppo equilibrato delle piante, un suolo fertile senza eccessive perdite di elementi nutritivi, presenza di insetti ed altri organismi utili nei momenti e nelle quantità necessarie alla coltura.
 - **Mantenimento delle BIODIVERSITA'**



E' un metodo di produzione agricolo basato sui principi della sostenibilità ed eco-compatibilità

PRINCIPI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Salvaguardare l'ambiente
- Tutelare il consumatore
- Tutelare il produttore

- La disciplina delle produzioni vegetali e animali
- Il ripristino del ciclo della sostanza organica e della fertilità
- La protezione delle colture dagli inquinamenti
- Riconversione dei terreni
- Barriere fisiche (es. siepi)
- L'utilizzo di metodi naturali (e le deroghe transitorie)
- La disciplina delle importazioni
- Il regime di controllo

PRINCIPI DI AGRICOLTURA BIOLOGICA

- Gestione appropriata delle risorse
- Utilizzo di organismi viventi (lotta biologica con insetti, ecc.)
- Metodi di produzione meccanici (strigliatore, ecc.)
- Metodi di coltura dei vegetali e di produzione animale legate alla terra
- Esclusione di utilizzo di OGM o loro derivati
- Utilizzo di sostanze naturali o derivate da sostanze naturali
- E' consentito l'uso di preparati biodinamici



UTILIZZO DI CONCIMI ORGANICI
NO CONCIMI CHIMICI DI SINTESI!



Importanza della concimazione organica



**Importanza della rotazione colturale
e delle consociazioni colturali**



Importanza dei Sovesci



SOVESCIO : SI PERCHE'?

Utilità

Rapida copertura del suolo

Lotta alle infestanti

Risparmio dell'acqua

Fissazione dell'azoto

**Possibilità di fornire fiori
per l'autunno-l'inverno alle api**

ecc. ecc.

Specie

colza, rafano, senape

crucifere

sovesci autunno-vernini

leguminose

trifogli

Quali sono le Norme di riferimento per l'Agricoltura Biologica?

Reg. (CE) 834/2007

Reg. (CE) 889/2008

**Norme di applicazione produzione biologica,
etichettatura e controllo dei prodotti biologici**

Reg. (UE) 1584/2018 che modifica il Reg. (CE) 889/08

**Reg. (UE) 848/2018 che ABROGA il Reg. (CE) 834/07
ENTRERA' IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2021!**

(mancano I regolamenti attuativi)

D.M. 6793/2018 del 18 luglio 2018
Disposizioni per l'attuazione dei Reg.
(CE) 834/07 e 889/08
modifica le “rotazioni colturali”

D. Lgs. 20 del 23 febbraio 2018
“decreto controlli”

che abroga il D.Lgs. 220 del 1995

Reg. UE 446/2019 che modifica il Reg. CE 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni definisce le regole per l'IMPORTAZIONE dei prodotti biologici dai Paesi Terzi.

Reg. CE 203/2012

che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine alle modalità di applicazione relative al VINO BIOLOGICO

LA NORMATIVA COMUNITARIA

L'agricoltura biologica è un metodo di produzione controllato e fa riferimento a leggi europee e nazionali


Prevede per il riconoscimento l'utilizzo di un logo europeo che identifica i prodotti con almeno il 95% degli ingredienti provenienti da agricoltura biologica.





CHI GARANTISCE CHE UN PRODOTTO E' BIOLOGICO?

GLI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTROLLO



GLI ORGANISMI DI CONTROLLO

CSQA
CERTIFICAZIONI SRL
IT-BIO-021

ABCERT SRL
IT-BIO-013

Q CERTIFICAZIONI SRL
IT-BIO-014

CCPB
IT-BIO-009

CEVIQ SRL
IT-BIO-017

SIQUIRIA SPA
IT-BIO-016

CODEX SRL
IT-BIO-002

BIOS SRL
IT-BIO-005

VALORI ITALIA SRL
IT-BIO-015

SUOLO E SALUTE SRL
IT-BIO-004

ICEA
IT-BIO-006

SIDEL SPA
IT-BIO-012

ISTITUTO NORD OVEST QUALITA' SOC. COOP
IT-BIO-019

ECOGRUPPO ITALIA
IT-BIO-008

BIOAGRICERT SRL
IT-BIO-007

AGROQUALITA' SPA
IT-BIO-018

DIPARTIMENTO DI QUALITA' AGROALIMENTARE SRL
IT-BIO-020

Chi è tenuto ad assoggettarsi al sistema di controllo UE?

1. Produttori agricoli
2. Allevatori, apicoltori
3. Industrie agroalimentari e mangimistiche (NO pet food)
4. Magazzini
5. Commercianti e grossisti
6. Dettaglianti che vendono prodotto sfuso (ortofrutta, negozi specializzati ecc.)

A chi si applica il regolamento dell'agricoltura biologica?

- A tutte le produzioni agricole
- Alle produzioni trasformate
- All'apicoltura
- Alla zootecnica (avicoli, bovini, suini, caprini,
 - Produzione di ovicaprini, conigli, equini)
- All'acquacoltura
- Alghe marine selvatiche

“Il presente regolamento si applica a qualsiasi operatore che esercita attività in qualsiasi fase della produzione, preparazione e distribuzione...”

**NON SI APPLICA
ALLA RISTORAZIONE
COLLETTIVA !**

Lo Stato membro può comunque adottare norme nazionali o volontarie in materie di controllo ed etichettatura

Nel Reg. 834/07 oltre al campo di applicazione sono definiti nei capitoli specifici:

- Gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica
- Le Norme di produzione per i prodotti agricoli, animale, acquacoltura e alghe marine
- Le norme di produzione per i mangimi trasformati e per la produzione di alimenti trasformati
- Etichettatura
- Sistema di Controllo
- Scambi con paesi terzi (importazione)
- Disposizioni finali e transitorie

NORME PER LA PRODUZIONE

Divieto di OGM e di utilizzo di radiazioni ionizzanti (esempio per trattamento di mangimi o altri alimenti)



- Periodo di conversione
- Riduzione del periodo di conversione
- Rotazioni colturali
- Mezzi tecnici da utilizzare (concimazioni e trattamenti fitosanitari)
- Materiale di propagazione
- Colture parallele

IL PERIODO DI CONVERSIONE

Il periodo di conversione in Agricoltura Biologica è “quel periodo di tempo necessario» affinché il terreno e le colture in atto si “purifichino” da eventuali residui non ammessi dal metodo biologico (es. concimazioni chimiche, trattamenti fitosanitari chimici di sintesi, ecc.)”

Il periodo di conversione **ha inizio dalla data in cui l'operatore ha notificato la sua attività alle Autorità Competenti** (prima notifica tramite il sistema Bopv – portale di Avepa) .

La data di inizio conversione corrisponde alla data di rilascio della notifica da parte dell'operatore.

QUANTO DURA IL PERIODO DI CONVERSIONE?

Colture erbacee (orticole, seminativi,
piante officinali): **2 ANNI**

Colture arboree (vite, olivo, piante da frutto
in genere ed asparagiaia): **3 ANNI**

**Il prodotto può essere raccolto come
IN CONVERSIONE
ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA?**

Trascorsi 12 mesi dall'inizio della
conversione, la coltura può essere
raccolta e venduta come prodotto
“in conversione all'agricoltura biologica”



NOTA: se la prima notifica è il 1 gennaio 2019 e in campo ho frumento, il raccolto del 2019 dovrà essere venduto nel Mercato Convenzionale!

- Il prodotto potrà essere raccolto come **in conversione all'agricoltura biologica** dopo che sono trascorsi 12 mesi dalla data di inizio conversione (data della prima notifica)!
- 1 gennaio 2021 – potrà considerarsi **prodotto biologico** il raccolto della coltura che ho **seminato/trapiantato successivamente a questa data**
-

Quando il prodotto potrà essere venduto come BIOLOGICO?

- **1 gennaio 2019 prima notifica**
- **1 gennaio 2021 – potrà considerarsi prodotto biologico quello che ho seminato/trapiantato successivamente a questa data**

Esempio

Se il 1 gennaio 2019 ho iniziato la conversione di un seminativo potrà essere raccolto come biologico il prodotto “seminato o trapiantato” dopo il 1 gennaio 2021: potrebbe essere un mais seminato ad aprile del 2021 oppure l’uva raccolta ad agosto 2022 (3 anni di conversione perchè la vite è una coltura arborea)

Trascorsi 3 anni dall'inizio della conversione, il prodotto può essere raccolto come prodotto “biologico”



**POSSO RICHIEDERE LA RIDUZIONE O
L'ANNULLAMENTO
DEL PERIODO DI CONVERSIONE?**

SI!



**L'operatore deve dimostrare che negli ultimi 3 anni
ha coltivato i terreni con metodo biologico**

(Art. 36, paragrafo 2 , del regolamento (CE) n. 889/2008)

La richiesta del periodo di conversione va inviata da parte dell'operatore all'Organismo di controllo, che provvede a sua volta a trasmetterla alla Regione (Avepa).

Avepa ha **60 gg** per decidere se accettarla oppure respingerla.

Come fare per richiedere l'annullamento del periodo di conversione?

L'annullamento del periodo di conversione viene richiesto presentando una **relazione tecnica timbrata da un professionista abilitato ed iscritto ad un Albo** (Collegio periti agrari, Ordine dottori agronomi e forestali, ecc)

E' importante allegare alla relazione «prove» che dimostrino che l'azienda ha coltivato prima della notifica i terreni con metodo biologico. (fatture di acquisto di trattamenti bio, concimi bio, registri, acquisto sementi bio, fotografie, domanda pac ecc)

Viene richiesto anche un campione.

ROTAZIONI COLTURALI

Per le rotazioni colturali dev'essere rispettato quanto previsto dal **D.M. 6793 del 18 luglio 2018** che abroga e sostituisce il DM 18354/2009

Cosa prevede il Decreto del 18 luglio 2018


In caso di colture seminatrici, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la **MEDESIMA SPECIE è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicinarsi di almeno **2 CICLI DI COLTURE PRINCIPALI DI SPECIE DIFFERENTI**, uno dei quali destinato a **LEGUMINOSA**.**

Nota: rispetto al vecchio DM 18354/2009 non viene più considerata come “coltura” il sovescio

In DEROGA

a quanto riportato al comma 2 del D.M. del 18 luglio 2018

I **CEREALI AUTUNNO-VERNINI** (es. frumento tenero, duro, orzo, avena, segale, triticale, farro, ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un **MASSIMO DI 2 CICLI COLTURALI**, che devono essere seguiti da almeno due cicli di COLTURE PRINCIPALI di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.



In DEROGA

a quanto riportato al comma 2 del D.M. del 18 luglio 2018

Il **RISO** può succedere a se stesso per un **MASSIMO DI 3 CICLI** seguiti almeno da due cicli di COLTURE PRINCIPALI di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa.



In DEROGA

a quanto riportato al comma 2 del D.M. del 18 luglio 2018

Gli **ORTAGGI A FOGLIA** a ciclo breve possono succedere a loro stessi al **MASSIMO** per **3 CICLI consecutivi**. Successivamente ai tre cicli segue almeno una **COLTURA DA RADICE/TUBERO** oppure da un **SOVESCIO**.



In DEROGA

a quanto riportato al comma 2 del D.M. del 18 luglio 2018

Le **COLTURE DA TAGLIO** non succedono a se stesse. A fine ciclo colturale, della **DURATA MASSIMA DI 6 MESI**, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una **COLTURA DA RADICE/TUBERO** oppure da un **SOVESCIO**.



**In tutti i casi previsti, il ciclo di coltivazione
della coltura da**

SOVESCIO

ha

**UNA DURATA MINIMA DI
70 GIORNI!**

Il SOVESCIO è una pratica consigliata, ma non è più “conteggiata” come successione culturale in quanto non rappresenta una coltura principale!



COLTURE PARALLELE (art. 40 Reg CE 889/08)

NON SONO AMMESSE
Le «**COLTURE PARALLELE**»
IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

NO:

Uva var. merlot biologica ed Uva var. merlot convenzionale

(obbligo di convertire gli appezzamenti “paralleli”
Il prima possibile e comunque **entro 5 anni!**)

Piano di conversione

Devo presentare all'ODC un piano di conversione della "coltura parallela" , **il piano deve avere la durata massima di 5 anni!**
E DEVO RISPETTARLO!


In attesa della completa conversione delle «colture parallele» DEVO GARANTIRE la separazione di tutti i mezzi tecnici, del raccolto e di tutte le operazioni effettuate nelle colture «parallele»

Il piano di conversione una volta approvato dall'autorità competente dovrà essere riconfermato ogni anno dopo l'avvio

Gestione delle colture parallele

L'operatore deve informare l'autorità o l'organismo di controllo **almeno 48 ore di anticipo di ogni operazione di raccolta dei prodotti interessati.**

A raccolta ultimata il produttore dovrà comunicare all'autorità o all'odc i quantitativi esatti raccolti nelle unità interessate nonché le misure applicate per separare i prodotti



Solo nel caso di **superfici destinate alla Ricerca Agraria (esempio Università) o all'insegnamento ufficiale** con l'accordo delle Autorità Competenti degli Stati membri, purchè siano rispettate le condizioni di cui sopra (separazione mezzi tecnici, raccolta, ecc) potranno coesistere le colture parallele.

(Art. 40 comma 2 Reg. CE 889/08)

Secondo il Reg. CE 834/07 le colture convenzionali e quelle biologiche devono risultare agevolmente distinguibili tra loro:

Tale “**distinguibilità**” deve essere verificabile in maniera **DIRETTA, IMMEDIATA E**

INEQUIVOCABILE almeno da parte del personale addetto alle verifiche ed ai controlli (Autorità competenti, tecnici degli Odc) e non può richiedere un’alta specializzazione o specifica esperienza professionale per la singola tipologia di coltura agraria oggetto di valutazione

Quali mezzi tecnici si possono utilizzare in Agricoltura Biologica?

Posso utilizzare solo i prodotti elencati negli Allegati I e II del Reg. CE 889/08, modificati dal Reg. UE 1584 del 22 ottobre 2018



NO antiparassitari e concimi di sintesi chimica

Per le concimazioni ed i trattamenti fitosanitari si possono utilizzare solo i principi attivi elencati negli Allegati I e II del Reg. CE 889/08, modificati dal Reg. UE 1584 del 22 ottobre 2018

Nell'allegato 2 del DM 6793/2018 si trova la lista dei corroboranti che si possono utilizzare in agricoltura biologica

Si ricorda che i prodotti che si utilizzano devono essere registrati in Italia.

CONCIMAZIONI

Reg. (CE) 889/08 e D.M. 6793 del 18 luglio 2018

I possono utilizzare in A.B.

- **Letame**
- **Letame essiccato e pollina**
- **Effluenti di allevamento compostati compresi pollina e stallatico compostato**
- **Effluenti liquidi di allevamento**
- **Digestati da biogas contenenti sottoprodotti di origine animale o digestati con materiale di origine vegetale o animale di cui all'allegato I del Reg. CE 889/08**

CONCIMAZIONI

Reg. (CE) 889/08 e D.M. 6793 del 18 luglio 2018

**Il letame non deve provenire da
«Allevamento industriale»**

Reg. (CE) 889/08 e D.M. 6793 del 18 luglio 2018

Per ALLEVAMENTO INDUSTRIALE si intende un allevamento in cui si verificano una delle seguenti condizioni:

- **Animali tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento**
- **Animali permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente gligliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongono di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale**

Reg. (CE) 889/08 – Art. 3

**Non si possono utilizzare più di
170 kg di azoto per anno/ettaro**

Reg. (CE) 889/08 – Art. 3

Tale limite si applica **ESCLUSIVAMENTE
all'impiego di :**

letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato, effluenti di allevamento liquidi.

Quindi solo ai prodotti di «Origine Animale»

Sui siti

www.biogest.it

e

<http://feder.bio./mezzi-tecnici>



**si possono trovare gli elenchi dei prodotti registrati,
fra cui quelli autorizzati in agricoltura biologica**

Il D.M. 6793 del 18 luglio 2018 – Art. 2 comma 14

«Non sono soggetti ad autorizzazione per l'immissione in commercio i prodotti elencati nell'Allegato II dello stesso D.M., purchè impiegati come **CORROBORANTI, BIOSTIMOLANTI, o POTENZIATORI della RESISTENZA delle PIANTE e quando non siano venduti con denominazione di fantasia»**

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene

Il singolo prodotto commerciale non può contenere alcun componente non esplicitamente autorizzato per la tipologia cui appartiene.

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	È il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07, art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa ⁽¹⁾ , borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. È ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. ⁽¹⁾ L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 13314 del 22 maggio 2009.	
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole)	Trattamento ammesso sulla coltura in campo
14. Estratto glicolico a base di	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente	Trattamento ammesso sulla

autorizzato per la tipologia cui appartiene

**Per verificare se i prodotti
SONO AMMESSI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
si possono consultare i seguenti siti**

<http://www.sian.it/vismiko/jsp/indexConsultazione.do>

<http://www.sian.it/biofito/accessControl.do>

NORMATIVA SUL RAME

Concimi a Base di Rame

La normativa vigente prevede l'impiego di concimi a base di rame, **previa autorizzazione degli Odc, solo se è documentata la carenza nutrizionale del microelemento rame, mediante una relazione tecnica di un agronomo/perito, supportata da analisi**

Non è consentito in agricoltura biologica effettuare trattamenti anticrittogamici con concimi a base di rame

NORMATIVA SUL RAME

Utilizzo di rame per Trattamenti fitosanitari

**Il Reg. 889/07 prevede un max di 6 kg/ha/anno
ma con Reg. (UE) 1981 del 13 dicembre 2018**

**il limite del Rame è di 28 kg/ha
nell'arco di 7 anni, quindi si possono utilizzare
4 kg/ha/anno**

La riduzione è dovuta in quanto il rame è un metallo pesante e si accumula al suolo creando problemi anche agli “organismi non bersaglio”

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA **NON SI**
POSSONO INOLTRE IMPIEGARE
CONCIMI A BASE DI ZOLFO PER
EFFETTUARE TRATTAMENTI
DIRADANTI!

SEMENE E MATERIALE DI, MOLTIPLICAZIONE

La **SEMENE** ed il **MATERIALE DI
MOLTIPLICAZIONE**
devono essere biologici!!!

SEMENE –MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE BIO

Articolo 12 Reg CE 834/2007

La pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativa sono prodotte secondo le norme stabilite dal Reg. 834/2008 per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

SEMENE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE

- Cosa faccio se non trovo seme biologico?
- E' ammesso l'uso di seme non bio, ma SENZA CONCIA quindi **Non Trattato** o eventualmente trattato con prodotti ammessi in agricoltura biologica (VEDI ALLEGATO DEL Reg. CE 889/08)

ATTENZIONE!!!!

Sui documenti di acquisto dev'essere riportata la dicitura semente NT.

Leggere sempre cos'è riportato sul cartellino della semente

Per poter utilizzare la semente NT è
OBBLIGATORIO richiedere **SEMPRE** la
DEROGA tramite il nuovo sistema della
BANCA DATI SEMENTI
(D.M. 15130 del 20 febbraio 2017)

La **DEROGA** va richiesta tramite la **BDS**
(Banca Dati Semente)
entro 10 gg prima della semina

Le informazioni da inserire nella BDS sono:

- Specie/varietà di cui si intende rifornirsi**
- Tempi limite di consegna**
- Specifiche tecniche qualitative**
- Quantitativo necessario**

Dal 1 Febbraio 2019 è operativa
la **BANCA DATI SEMENTI**

per la gestione delle deroghe per l'uso di semente o
materiale di moltiplicazione vegetativa non
ottenuto con metodo biologico

La Banca dati Semente è consultabile in ambiente
pubblico sul SIAN al link:

<https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml>

Strutturazione Banca Dati Sementi

I FORNITORI che intendono commercializzare Semente o Materiale di Propagazione Vegetativa Biologici sul territorio nazionale **DEVONO DAL 1° GENNAIO 2019** registrarsi sul sistema della **BANCA DATI SEMENTI** e devono mantenere aggiornato in modo continuativo la disponibilità di materiale.

Strutturazione Banca Dati Sementi

Il Ministero ha la facoltà di annullare la registrazione del fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della propria disponibilità di semente o materiale di propagazione bio o in conversione

Strutturazione Banca Dati Sementi


LISTA ROSSA: elenca le specie per le quali **NON E' CONCESSA LA DEROGA**, salvo casi eccezionali! Quindi la semente **dovrà essere** acquistata esclusivamente come **BIOLOGICA**



Strutturazione Banca Dati Sementi

LISTA GIALLA: contiene l'elenco delle specie e varietà non rimprese nelle altre due liste per le quali è necessario **CHIEDERE LA DEROGA** : il materiale può esserci come anche no. quindi si invia **LA RICHIESTA AL FORNITORE** che entro 5 gg **DEVE RISPONDERE!**

Se non risponde vale il “silenzio/assenso” quindi si ritiene che la **DEROGA sia stata CONCESSA!** Si può procedere allora all'acquisto di semente non trattata.




Strutturazione Banca Dati Sementi

LISTA VERDE: elenca le specie per le quali la **DEROGA E' SEMPRE CONCESSA** in quanto non ci sono specie e varietà disponibili

Viene richiesta (tramite sistema Sian) dall'operatore una deroga annuale che viene conservata per essere visionata dal tecnico quando effettua il controllo.

Per esempio:


alcune varietà di Barbatelle Biologiche



Banca Dati Sementi

L'operatore, ai fini del controllo da parte dell'organismo di controllo, può stampare la videata delle deroghe concesse

Alcuni accenni alla Zootecnica Biologica...



Reg. CE 834/07 - Reg.CE 889/08 – D.M. 679/2018



Carico di bestiame ridotto, attenzione al benessere animale, adeguati spazi di movimento per gli animali, ammessa solo la stabulazione libera e il pascolo

Reg. CE 834/07 - Reg. CE 889/08



**Alimentazione con materie prime pregiate
prevalentemente da
agricoltura biologica e di origine aziendale**

ALLEVAMENTO

E' vietata la produzione animale «senza terra»

L'operatore può stabilire degli «**accordi scritti di cooperazione**» con altre aziende biologiche nel caso in cui non abbia terreni sufficienti per lo smaltimento delle deiezioni e superficie aziendale per l'approvvigionamento degli «alimenti»

Reg. CE 834/07 - Reg.CE 889/08



Precedenza alla medicina naturale, omeopatia e fitoterapia. Farmaci convenzionali solo in caso di estrema necessità, previa autorizzazione.

ALLEVAMENTO

- Scelta della Razza: si prediligono Razze autoctone e in via di estinzione
- In caso di introduzione in un allevamento di razze «rare» non biologiche si può chiedere deroga per la conversione dell'allevamento alle Autorità Competenti

ALLEVAMENTO

L'operatore al fine di dimostrare la mancata disponibilità sul mercato di animali biologici, la documentazione è costituita da almeno 2 richieste di acquisto ad altrettanti fornitori di animali biologici e dalle relative risposte negative. Se **entro 5 giorni** il fornitore non risponde, la mancata risposta equivale a risposta negativa.

ALLEVAMENTO

L'operatore interessato alla concessione di deroga, inoltra la domanda al proprio Organismo di controllo che, dopo aver valutato la documentazione presentatagli, redatta apposita relazione tecnica, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità Competente.

L'Autorità Competente **entro 30 gg** dalla suddetta richiesta di nulla-osta, **accoglie e/o rigetta l'istanza.**

ALLEVAMENTO

L'operatore interessato alla concessione di deroga, inoltra la domanda al proprio Organismo di controllo che, dopo aver valutato la documentazione presentatagli, redatta apposita relazione tecnica, presenta formale richiesta di nulla-osta all'autorità Competente.

L'Autorità Competente **entro 30 gg** dalla suddetta richiesta di nulla-osta, **accoglie e/o rigetta l'istanza.**

ALLEVAMENTO

Al Capo 2 del Reg. CE 889/08 dall'art. 7 all'art. 25, sono riportate tutte le disposizioni di come effettuare un allevamento biologico (bovini, ovini, caprini, ecc) + disposizioni sull'apicoltura

Art. 7 Campo di applicazione

Sezione 1 Origine degli animali

Art. 8 Origine degli animali biologici

Art. 9 Origine degli animali non biologici (deroghe)



ALLEVAMENTO

Sezione 2 Ricoveri per gli animali e pratiche di allevamento

Art. 10 Norme applicabili alle condizioni di ricovero degli animali

Art. 11 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per i mammiferi

Art. 12 Condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento specifiche per gli avicoli

Art. 13 Requisiti e condizioni di ricovero specifici applicabili all'apicoltura

Art. 14 Accesso agli spazi all'aperto

Art. 15 Densità degli animali

Art. 16 Divieto relativo alla produzione animale «senza terra»

Art. 17 Produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico

Art. 18 Gestione degli animali



ALLEVAMENTO

Sezione 3 Alimenti per gli animali

Art. 19 Alimenti provenienti dall'azienda stessa o da altre aziende
fonti

Art. 20 Alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali

Art. 21 Alimenti in conversione

Art. 22 Uso di alcuni prodotti e sostanze negli alimenti per animali

ALLEVAMENTO

Sezione 4 Profilassi e trattamenti veterinari

Art. 23 Profilassi

Art. 24 Trattamenti veterinari

Art. 25 Norme specifiche applicabili alla profilassi e ai trattamenti
in apicoltura

ALLEVAMENTO

Allegato III Reg. CE 834/07

Tabelle con i dati delle Superfici minime coperte e scoperte ed altre caratteristiche di stabulazione per le varie specie e categorie di animali (BOVINI,EQUIDI,OVINI,CAPRINI, SUINI, AVICOLI tab.1-2)

Allegato IV Reg. CE 834/07

Tabella con i dati che definiscono il Numero massimo di animali per ettaro

ALLEVAMENTO

Allegato V Reg. CE 834/07

Elenco delle materie prime per mangimi:

- **Materie prime di origine minerale**
- **Altre Materie prime**


Allegato VI Reg. CE 834/07

• **Elenco degli Additivi per Mangimi impiegati nell'alimentazione animale:**

- **Additivi tecnologici**
- **Additivi Organolettici**
- **Additivi Nutrizionali**
- **Additivi Zootecnici**



Allegato VI Reg. CE 834/07

- **Prodotti per la Pulizia e la Disinfezione**



CAPO 2 BIS Reg. CE 834/07

Produzione di animali d'acquacoltura



D.L. 20 del 23 febbraio 2018

«DECRETO CONTROLLI»

”



SISTEMA DEI CONTROLLI

- Il decreto conferma che il **Mipaft** è l'autorità competente per l'organizzazione dei controlli e che delega tali compiti ad organismi di controllo privati e autorizzati;
- l'Ispettorato centrale per la tutela della qualità e la repressione frodi dei prodotti agroalimentari rilascia le autorizzazioni all'esercizio dei compiti di controllo e dunque vigila e controlla l'attività degli organismi;
- Al fine di rafforzare il sistema, al Comando unità tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri è attribuita, oltre all'attività di controllo sugli operatori, anche quella di vigilanza sugli organismi di controllo;
- Le Regioni e le province autonome conservano ed esercitano l'attività di vigilanza e controllo negli ambiti territoriali di competenza.



D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.1 Ambito di applicazione:

Armonizzazione, razionalizzazione e regolazione del sistema di controllo e certificazione per attività di produzione, trasformazione, commercializzazione, importazione

Art.4 Organismi di controllo

- Enti accreditati ISO 17065/2012
- Autorizzazione da parte del Ministero
- **Autorizzazione quinquennale**

Art.14: disposizioni transitorie

- Organismi già autorizzati possono operare per non più di 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto (22.03.19). Richiesta di autorizzazione da presentare entro il 22.09.18

Art 4. sistema di controllo/requisiti

- Idoneità morale, imparzialità ed assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, amministratori, personale addetto all'attività di controllo e certificazione
- Adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali
- Adeguata esperienza e competenza delle risorse umane impiegate
- Assenza di partecipazioni qualificate, dirette o indirette, nella struttura proprietaria da parte di operatori e associazioni di operatori, che non possono detenere, nel loro complesso, direttamente o indirettamente un numero di azioni o di quote di partecipazione che superi la metà del capitale sociale dell'ODC. Sono escluse da tale requisito le associazioni di carattere consortile che non abbiano fine di lucro.

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

- Gli organismi di controllo **non possono svolgere**, nel settore dell'agricoltura biologica, **attività diversa dall'attività di controllo**.
- Gli odc i relativi rappresentanti ed amministratori, nonché il personale addetto al controllo, non possono fornire beni o servizi diversi dall'attività di controllo, agli operatori controllati.
- Il medesimo personale non può svolgere attività di controllo presso lo stesso operatore **per più di tre visite consecutive**.
- Il personale degli ODC nello svolgere attività di controllo è **incaricato di pubblico servizio**.

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.5: attività di controllo svolta dagli organismi di controllo

Gli ODC garantiscono **la tracciabilità delle transazioni commerciali del prodotto biologico.**

A tal fine il ministero istituisce una banca dati pubblica la cui modalità viene definita entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore.

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.6: obbligo degli organismi di controllo

- Rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità
- Rilasciare entro 90 giorni dalla notifica di cui all'art 28 Reg CE 834/07 il documento giustificativo ed il certificato di conformità
- Applicare il tariffario
- Conservare i fascicoli di controllo per almeno 5 anni successivi all'esclusione o al recesso dell'operatore
- Trasferire il fascicolo di controllo all'ODC di controllo subentrante entro 15 giorni dalla notifica di variazione.
Aggiornare la banca dati relativa alle transazioni commerciali



D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.7: Sospensione e revoca dell'autorizzazione (Odc)

- Il **Ministero** provvede, altresì, alla revoca dell'autorizzazione dell'Organismo di controllo.
- **Le Regioni, nell'ambito dell'attività di vigilanza propongono al Ministero la revoca o la sospensione dell'autorizzazione.**
- La revoca ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della notifica del provvedimento.
- Entro lo stesso termine, **gli operatori dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo.** La revoca è pubblicata sul sito ufficiale del Ministero.

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.8 : sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'ODC



SANZIONI AMMINISTRATIVE da 10000 a 30000 euro a ODC

e chiunque rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ODC o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale:

- Impedisce l'accesso agli uffici alle autorità competenti o omette le informazioni
- Impiega personale privo dei requisiti minimi previsti
- Nell'attività di controllo e campionamento omette le misure di adeguata analisi del rischio

D.L. 20 del 23 febbraio 2018



Art.8 : sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'ODC

SANZIONI AMMINISTRATIVE da 10000 a 30000 euro a ODC

- Impiega personale a carico del quale è stata accertata la sussistenza di rapporti professionali, economici o di consulenza con altri operatori assoggettati al controllo dell'organismo
- Accetta l'assoggettamento di un operatore precedentemente escluso prima che siano trascorsi due anni dall'emanazione del provvedimento di esclusione fatta salva l'esclusione per morosità
- Omette la verifica delle azioni correttive poste in essere dagli operatori a seguito di sospensione o di soppressione

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art 8: sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'ODC



SANZIONI AMMINISTRATIVE da 6000 a 12000 euro a ODC e chiunque rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ODC o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale

- Omette di conservare i fascicoli di controllo per la durata stabilita **(5 anni)**
- Trasferisce il fascicolo di controllo **all'ODC subentrante oltre il termine (15 gg)**
- Trasmette il piano annuale di controllo entro il termine stabilito **(31.01)**
- Omette iniziative di aggiornamento del personale sulle modifiche normative e sulla conoscenza degli elementi di rischio
- Omette di applicare i criteri di rotazione nell'impiego del personale (max verifiche per tre volte consecutive nella stessa azienda e poi per 2 anni il tc non può ritornare nella medesima azienda)

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art 8: sanzioni amministrative pecuniarie a carico dell'ODC

- Omette di aggiornare i fascicoli di controllo in modo da ostacolarne la rintracciabilità
- Omette di controllare la regolare conservazione presso l'operatore dei documenti e dei certificati rilasciati
- Rilascia il documento giustificativo e, quando richiesto dall'operatore, il certificato di conformità, oltre il termine stabilito (90 gg)
- Applica il tariffario in maniera difforme
- Omette di comunicare al ministero variazioni organizzative/giuridiche
- Trasmette la relazione attività oltre i termini stabiliti (31 marzo)

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art. 9: obblighi degli operatori

- Prima di immettere i prodotti sul mercato come bio, notificano l'inizio dell'attività (PRIMA NOTIFICA)
- Redigere ed aggiornare il documento contenente la descrizione completa dell'attività, del sito e dell'unità produttiva ai sensi dell'art. 63 Reg. (CE) n. 889/2008 (piano di gestione-relazione tecnica..)
- Eseguire le misure adottate dall'ODC anche se successive al recesso o esclusione per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso
- In caso di soppressione, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione
- Non presentare in caso di esclusione, nuova domanda di notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione per morosità

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art. 9: obblighi degli operatori

- Annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e commercializzazione dei prodotti bio o in conversione su **APPOSITI REGISTRI** in alternativa su registri obbligatori già utilizzati in adempimento di altre disposizioni normative, purchè contenenti le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il bio
- **Adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione**
- Comunicare preventivamente all'ODC la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art. 9: obblighi degli operatori

- Mettere a disposizione i registri
- Comunicare periodicamente all'ODC la natura e quantità di prodotto bio o in conversione immessa sul mercato (banca dati transazioni)
- Comunicare tempestivamente all'ODC i reclami ricevuti dai clienti
- Comunicare tempestivamente all'ODC l'esito dei controlli svolti dalle AC nel caso di contestazioni di non conformità

D.L. 20 del 23 febbraio 2018



Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie relative a designazione, presentazione, uso commerciale

- **Chiunque utilizza sulla confezione, o imballaggio nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini, simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti è sottoposto a sanzione amministrativa da 7000 a 18000 euro**

D.L. 20 del 23 febbraio 2018



Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie relative a designazione, presentazione, uso commerciale

- **Chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione è soggetto a sanzione amministrativa da 1000 a 3000 euro**

D.L. 20 del 23 febbraio 2018



Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie relativa a designazione, presentazione, uso commerciale

- Chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione **biologica** nell'etichettatura nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, **è soggetto a sanzione amministrativa da 600 a 1800 euro**

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori

Chiunque anche se non più inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o recesso volontario, non provvede a mettere in atto, nei tempi previsti le necessarie procedure di ritiro della merce ovvero comunicare ai propri clienti la soppressione nei termini riferiti al metodo di produzione bio è **soggetto a sanzione amministrativa da 10000 a 20000 euro.**

Alla medesima sanzione soggiace chiunque non più inserito nel sistema di controllo non provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni bio.



D.L. 20 del 23 febbraio 2018



Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori

Chiunque non consente o impedisce le verifiche dell'ODC è **sottoposto a sanzione amministrativa da 6000 a 18000 euro** (esclusione per negato accesso alle strutture, documentazione)

OBBLIGO ACCONSENTIRE AD EFFETTUARE LA VERIFICA ISPETTIVA DA PARTE DELL'ODC!

D.L. 20 del 23 febbraio 2018

Art.10: sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori



A chiunque sia applicato dall'ODC un provvedimento definitivo di sospensione è sottoposto a sanzione amministrativa da 6000 a 18000 euro, fatta eccezione per la sospensione per morosità

A chiunque sia applicato dall'ODC un provvedimento definitivo di esclusione dal sistema di controllo è sottoposto a sanzione amministrativa da 10000 a 30000 euro, fatta eccezione per la esclusione per morosità

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

